

Emendamenti a [disegno di legge AC 4368](#) “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario “[art 1 comma 16 lettera d](#)”



Fonte: [Camera dei Deputati Commissione Giustizia](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2017 [[apri](#)]

1.233.

Al comma 16 sopprimere la lettera d).

[Miotto Anna Margherita](#), [Guerini Giuseppe](#)

ident. [1.234.](#), [1.235.](#), [1.236.](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2017 [[apri](#)]

1.234.

Al comma 16 sopprimere la lettera d).

[Marazziti Mario](#), [Santerini Milena](#), [Tabacci Bruno](#), [Amato Maria](#), [Bruno Bossio](#) [Vincenza](#), [Iori Vanna](#), [Patriarca Edoardo](#), [Scanu Gian Piero](#)

ident. [1.233.](#), [1.235.](#), [1.236.](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2017 [[apri](#)]

1.235.

Al comma 16 sopprimere la lettera d).

[Sannicandro Arcangelo](#), [Rostan Michela](#), [Leva Danilo](#), [Fossati Filippo](#), [Murer Delia](#), [Fontanelli Paolo](#), [Nicchi Marisa](#)

ident. [1.233.](#), [1.234.](#), [1.236.](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2017 [[apri](#)]

1.236.

Al comma 16 sopprimere la lettera d).

[Farina Daniele](#), [Maestri Andrea](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2017 [[apri](#)]

1.238.

Al comma 16, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche; esclusione dell'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche; garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione;

valorizzazione dell'istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva; sviluppo del principio di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente non imputabile; introduzione di apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e del processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale.

[Marazziti Mario](#), [Santerini Milena](#), [Tabacci Bruno](#),
[Bruno Bossio Vincenza](#), [Miotto Anna Margherita](#), [Patriarca Edoardo](#), [Scanu Gian Piero](#)

ident. 1.237.

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2017 [[apri](#)]

1.239.

Al comma 16, lettera d), sono aggiunte infine le seguenti parole: Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia concernenti la presente lettera, il Governo adotta i decreti di cui al presente comma 16 secondo gli ulteriori seguenti principi e criteri direttivi e secondo i termini e le procedure di cui al successivo comma 17:

1) nell'ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire adeguati trattamenti fondati sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta l'infermità di mente durante l'esecuzione della pena;

2) al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 16, lettera d), di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato, possa essere opportunamente riformulato l'articolo 286 c.p.p. così da poter disporre anche l'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;

3) stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annualmente volti all'istituzione di nuove REMS, anche mediante l'individuazione di un livello essenziale di assistenza da garantire mediante un'allocazione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi di mente autori di reato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

[Marazziti Mario](#), [Santerini Milena](#), [Tabacci Bruno](#),
[Bruno Bossio Vincenza](#), [Miotto Anna Margherita](#), [Patriarca Edoardo](#), [Scanu Gian Piero](#)

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/05/2017 [[apri](#)]

1.240.

Al comma 16, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia relative alla precedente lettera d), il Governo adotta i decreti di cui al presente comma secondo gli ulteriori seguenti principi e criteri direttivi e secondo i termini e le procedure di cui al comma 17:

1) nell'ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire adeguati trattamenti fondati sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta l'infermità di mente durante l'esecuzione della pena;

2) al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS, ai sensi della lettera d), di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato, possa essere opportunamente riformulato l'articolo 286 c.p.p. così da poter disporre anche l'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;

3) stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annualmente volti all'istituzione di nuove REMS, anche mediante l'individuazione di un livello essenziale di assistenza da garantire mediante un'allocazione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi di mente autori di reato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

[Marazziti Mario](#), [Santerini Milena](#), [Tabacci Bruno](#),
[Bruno Bossio Vincenza](#), [Miotto Anna Margherita](#), [Patriarca Edoardo](#), [Scanu Gian Piero](#)

1.535.

Dopo il comma 91 aggiungere il seguente:

91-bis. Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia relative all'articolo 1, comma 16, lettera d), il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini e le procedure di cui al medesimo articolo 1 comma 16, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire adeguati trattamenti fondati sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta l'infermità di mente durante l'esecuzione della pena;

b) **al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS**, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 16, lettera d) di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato, possa essere opportunamente riformulato l'articolo 286 c.p.p. così da poter disporre anche l'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;

c) stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annualmente volti all'istituzione di nuove REMS, anche mediante l'individuazione di un livello essenziale di assistenza da garantire mediante un'allocazione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi di mente autori di reato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

[Marazziti Mario](#), [Santerini Milena](#), [Tabacci Bruno](#),

[BrunoBossio Vincenza](#), [Miotto Anna Margherita](#), [Patriarca Edoardo](#), [Scanu Gian Piero](#)
